

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER L’ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO E PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016, RELATIVAMENTE A REALIZZAZIONE DELL’OSPEDALE DI COMUNITÀ E DELLA CASA DI COMUNITÀ DI ALBA E REALIZZAZIONE DELL’OSPEDALE DI COMUNITÀ E DELLA CASA DI COMUNITÀ DI BRA.

CASA ED OSPEDALE COMUNITA’ ALBA CUP: G88I22000670002

CASA ED OSPEDALE COMUNITA’ BRA, CUP: G78I22001470002

CIG 97986451A8

Il sottoscritto Massimo Veglio, nella sua qualità di Direttore Generale dell’ASL CN2, con sede ad Alba (CN), Via Vida 10,

- Vista la deliberazione n. XXXXXX del XX/XX/XXX, con la quale veniva affidato l’incarico relativo alla verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo e del progetto esecutivo relativamente a:
 1. Realizzazione dell’ospedale di comunità e della casa di comunità di Alba;
 2. Realizzazione dell’ospedale di comunità e della casa di comunità di Bra.
- Visto che la prestazione professionale dovrà essere svolta in ottemperanza all’art. 26 del D.Lgs. 50/2016;
- Visto che per avere una informativa sulla tipologia di progetto oggetto di verifica sono stati forniti i documenti di Aggiornamento e integrazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativi alla realizzazione di dell’Ospedale di Comunità e della Casa di Comunità di Alba e Bra, che hanno lo scopo di dare una prima indicazione dell’oggetto della futura verifica, in quanto i progetti che saranno oggetto di verifica sono il PFTE e il progetto definitivo che saranno predisposti dai professionisti incaricati (al momento non ancora conosciuti) ed il progetto esecutivo che sarà predisposto dall’operatore economico che vincerà la gara dell’appalto integrato (al momento non ancora conosciuto).
- Visto che sulla base della documentazione tecnica presente e approvata, basata su valori parametrici per il calcolo dell’importo complessivo dei lavori è stato fatto il calcolo delle parcelle basandosi esclusivamente sulla categoria E.08 “Sanità, Istruzione, Ricerca” - Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi. Resta inteso che le attività di verifica dovranno riguardare sia l’ambito edilizio, che strutturale, che impiantistico.
- Visto che è stata accettata la clausola che il soggetto incaricato accetta che una variazione dell’importo dei lavori calcolato nei vari progetti oggetto di verifica (progetto di fattibilità tecnico economico, progetto definitivo, progetto esecutivo) in aumento o in diminuzione fino al 20% del valore al momento ipotizzato per i lavori (Alba: 20.757.200 euro, oltre IVA e Bra: 16.404.700,00 euro, oltre IVA), non potrà portare ad una revisione del valore della prestazione offerta, che entro questi ambiti dovrà essere considerata remunerativa, sufficiente e non modificabile.
- Acquisita la dichiarazione della società di, datata .../.../2023, contenente la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori citati in oggetto. Tale polizza, a copertura della responsabilità professionale del soggetto

incaricato, per i danni diretti derivanti all'Amministrazione da errata verifica dei progetti - quali le nuove spese di progettazione ed i maggiori costi correlati alla necessità di introdurre varianti conseguenti ad errori od omissioni progettuali - deve essere presentata a far data dall'approvazione del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo e avere decorrenza dalla data di inizio lavori e termine alla data del certificato di regolare esecuzione o di collaudo. La garanzia da prestarsi deve avere un massimale pari ad € 2.500.000,00.

- Acquisita, ai sensi dell'art. 103 - comma 1 - del D.Lgs. n. 50/2016, cauzione definitiva, a mezzo fideiussione assicurativa rilasciata in data .../.../2023, dalla società - Agenzia di, di euro pari al, % dell'importo del presente contratto.

A F F I D A

a, per brevità di seguito indicata con "Il Prestatore del servizio", costituita tra i seguenti professionisti:

- 1) Ing./Arch. nato a (...) il .../.../19..., per la società con sede in (...) - Via n. ..., iscritto all'Ordine degli di al n. ..., codice fiscale e partita I.V.A. in qualità di capogruppo con mandato di rappresentanza giusta scrittura privata autenticata del .../.../2022, registrata a il .../.../2012 al n. ... serie ...;
- 2) Ing./Arch. nato a (...) il .../.../19..., per la società con sede in (...) - Via n. ..., iscritto all'Ordine degli di al n. ..., codice fiscale e partita I.V.A. in qualità di mandante;
- 3) Ing./Arch. nato a (...) il .../.../19..., per la società con sede in (...) - Via n. ..., codice fiscale e partita I.V.A. in qualità di mandante;

C H E A C C E T T A

l'incarico alla verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo e del progetto esecutivo, relativamente a:

1. Realizzazione dell'ospedale di comunità e della casa di comunità di Alba (CN)
2. Realizzazione dell'ospedale di comunità e della casa di comunità di Bra (CN)

specificando i ruoli dei singoli professionisti come di seguito:

(a titolo esemplificativo)

1. Ing./Arch.
 - Verifica progetto architettonico;
2. Ing./Arch.
 - Verifica progetto impiantistico;
3. Ing./Arch.
 - Verifica progetto strutturale;
4. Ing./Arch.
 - Verifica progetto antincendio
5. Ing./Arch.
 - Verifica piano di sicurezza e coordinamento
6. Ing./Arch.
 -
7. Ing./Arch.
 -

L'incarico è conferito alle condizioni e nei termini di cui al presente atto.

Art. 1 - Oggetto dell'incarico

Gli obiettivi del presente incarico sono:

- verifica del progetto di fattibilità tecnico economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016, relativamente a realizzazione dell'ospedale di comunità e della casa di comunità di Alba e realizzazione dell'ospedale di comunità e della casa di comunità di Bra.

I progetti che saranno oggetto di verifica sono il PFTE e il progetto definitivo che saranno predisposti dai professionisti incaricati (al momento non ancora conosciuti) ed il progetto esecutivo che sarà predisposto dall'operatore economico che vincerà la gara dell'appalto integrato (al momento non ancora conosciuto).

L'incarico per la verifica comprende l'onere per l'analisi documentale inerente la documentazione progettuale per l'ottenimento di pareri, nullaosta, autorizzazioni, licenze o altri provvedimenti amministrativi previsti dalle norme vigenti, di competenza di enti, amministrazioni, società o altri soggetti anche diversi dall'Amministrazione affidante (Autorizzazione edilizia comunale, sovrintendenza, autorizzazione antincendio VVFF, verifica sismica, accreditamento ASL, verifiche sanitarie ASL, ecc) e comunque qualsiasi tipo di verifica documentale inerente i progetti che possano essere utile e/o necessari per consentire la fase realizzativa.

I progettisti del progetto di fattibilità tecnico economico e del progetto definitivo dell'Ospedale e casa di Comunità di Alba non potranno essere gli stessi di quelli di Bra.

L'operatore economico che dovrà predisporre il progetto esecutivo e la successiva realizzazione dei lavori dell'Ospedale e casa di Comunità di Alba non potrà essere lo stesso di quello di Bra.

La progettazione sarà redatta partendo dalle finalità individuate dalla stessa ASL CN2, che è stata ufficializzata nella seguente documentazione:

- Determinazione n. 615 del 14/10/2022 nella quale veniva approvata dalla Azienda sanitaria ALCN2 il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo alla realizzazione di dell'Ospedale di Comunità e della Casa della Comunità nonché della Centrale Operativa Territoriale in Alba, per un importo complessivo previsto di € 25.946.500,00;
- Determinazione n. 616 del 14/10/2022 nella quale veniva approvata dalla Azienda sanitaria ALCN2 il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo alla realizzazione di dell'Ospedale di Comunità e della Casa della Comunità nonché della Centrale Operativa Territoriale in Bra, per un importo complessivo previsto di € 20.505.875,00;
- Determinazione n. 22 del 10/01/2023 nella quale veniva approvato dalla Azienda sanitaria ALCN2 l'aggiornamento e l'integrazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo alla realizzazione di dell'Ospedale di Comunità e della Casa di Comunità di Alba, confermando l'importo complessivo previsto di € 25.946.500,00;
- Determinazione n. 21 del 10/01/2023 nella quale veniva approvato dalla Azienda sanitaria ALCN2 l'aggiornamento e l'integrazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo alla realizzazione di dell'Ospedale di Comunità e della Casa di Comunità di Bra, confermando l'importo complessivo previsto di € 20.505.875,00;
- Deliberazione della Giunta Regionale 27 marzo 2023, n. 22-6662 "Riquilificazione e Riutilizzo degli ex Ospedali di Alba e Bra con realizzazione Ospedali di Comunità e Case della Comunità. Approvazione della proposta da sottoporre all'approvazione del Ministero della Salute del Documento Programmatico ai fini del finanziamento ai sensi dell'art.20 legge n.67 del 11.03.1988 e s.m.i." sono stati approvati i progetti proposti.

Le modalità di redazione degli elaborati devono essere conformi al Codice dei Contratti, alle eventuali Linee Guida ANAC disciplinanti la materia, comunque alle vigenti disposizioni di legge e alle norme regolamentari vigenti in materia di verifica di progetti di opere pubbliche, ed inoltre dovranno essere coerenti con le indicazioni tecniche e procedurali impartite dal Responsabile Unico del Procedimento, oltre alla documentazione tecnica già prodotta dall'ASL CN2 e già citata in precedenza.

L'Amministrazione si impegna a fornire al *Prestatore del servizio* incaricato, per l'espletamento dell'incarico, la seguente documentazione:

- Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo alla realizzazione di dell'Ospedale di Comunità e della Casa di Comunità di Alba redatto dai progettisti incaricati;
- Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo alla realizzazione di dell'Ospedale di Comunità e della Casa di Comunità di Bra redatto dai progettisti incaricati;
- Progetto definitivo relativo alla realizzazione di dell'Ospedale di Comunità e della Casa di Comunità di Alba redatto dai progettisti incaricati;
- Progetto definitivo relativo alla realizzazione di dell'Ospedale di Comunità e della Casa di Comunità di Bra redatto dai progettisti incaricati;
- Progetto esecutivo relativo alla realizzazione di dell'Ospedale di Comunità e della Casa di Comunità di Alba redatto dall'operatore economico risultante vincitore dell'appalto integrato;
- Progetto definitivo relativo alla realizzazione di dell'Ospedale di Comunità e della Casa di Comunità di Bra redatto dall'operatore economico risultante vincitore dell'appalto integrato.

Art. 2 – Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti la verifica dei progetti

L'attività di verifica dei tre livelli di progettazione per gli Ospedali di Comunità e per le Case di Comunità di Alba e Bra (complessivamente 6 progetti), dovrà essere conforme all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il Prestatore del servizio (o soggetto delegato concordato inequivocabilmente con la Stazione Appaltante), individuato nella persona del professionista coordinatore e integratore delle varie prestazioni specialistiche, è tenuto personalmente a presenziare presso la sede di Verduno (CN) a riunioni periodiche con cadenza settimanale con il RUP e le persone delegate all'uopo dall'Amministrazione committente, per la verifica dell'iter progettuale, senza oneri aggiuntivi.

L'attività di verifica dovrà essere svolta:

- durante la fase di progettazione, in costante collegamento con i progettisti incaricati, anche attraverso incontri settimanali alla presenza del RUP e/o con incontri distinti con gli stessi progettisti;
- alla conclusione della fase progettuale, con la prima emissione dei verbali di verifica finale sui progetti prodotti;
- successivamente alla conclusione della fase progettuale, nel caso sia necessario produrre ulteriori verbali di verifica sulle eventuali richieste di integrazioni e modifiche al progetto che risultassero necessari per la verifica finale con esito positivo dei progetti.

Art. 3 - Obblighi legali

1. Il *Prestatore del servizio* incaricato e' obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, nonché della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

2. Resta a suo carico ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione; e' obbligata ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima.

Art. 4 - Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico

1. Eventuali altre prestazioni in aggiunta a quelle ricomprese nel presente disciplinare sono effettuate e compensate secondo tariffa con il ribasso offerto, solo quando necessarie al proseguo dell'esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine dell'Amministrazione, la quale può peraltro darle eseguire a terzi, a proprio insindacabile giudizio (per es. perizie di variante di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016).

Art. 5 - Modalità di espletamento delle prestazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo precedente, il professionista si impegna ad espletare l'incarico in conformità al D.Lgs. n. 50/2016 ed al D.P.R. n. 207/2010 per quanto vigente, agli atti attuativi emessi dall'ANAC, effettuando tutti gli adempimenti e formando tutti gli atti di cui alle predette disposizioni.

Art. 6 - Altre condizioni disciplinanti l'incarico

1. Il *Prestatore del servizio* rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.

2. L'Amministrazione si impegna a fornire, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti.

3. Il *Prestatore del servizio* è tenuto ad introdurre nella documentazione di verifica, prima della loro presentazione formale, tutte le modifiche non sostanziali che siano ritenute necessarie, anche su sua proposta, a giudizio insindacabile dell'*Amministrazione*, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi, nonché ad apportare tutte le modifiche necessarie al fine di ottemperare ai pareri resi e alle prescrizioni impartite dalle competenti Autorità.

5. La documentazione prodotta, dopo che sarà stato interamente pagato il relativo corrispettivo al Professionista, resterà di piena e assoluta proprietà del committente, fatte salve le norme in merito alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore come regolati dalla L. n. 633 del 27/04/1941 e art. 2575 del C.C., mentre il professionista potrà liberamente pubblicare tipi e fotografie dell'opera di cui è autore, garantendo al committente la riservatezza della proprietà e ubicazione, salvo esplicita autorizzazione.

Art. 7 - Durata dell'incarico

Per quanto attiene l'attività di verifica dei progetti, questa dovrà effettuarsi sia durante la fase di progettazione da parte dei diversi progettisti di Alba e di Bra, sia con una relazione finale al completamento delle fasi progettuali.

Risulta infatti evidente e necessario che il verificatore svolga la propria attività in costante collaborazione e contatto sia con la stazione appaltante che con i progettisti durante la stessa fase progettuale, attraverso la propria presenza anche e soprattutto durante le riunioni settimanali con i progettisti che dovranno portare alla stesura dei vari livelli di progettazione.

Al momento si ipotizza che le tempistiche per la predisposizione del progetto di fattibilità tecnico ed economico possano essere di 30 giorni, quelle del progetto definitivo di 60 giorni, quelle del progetto esecutivo di 60 giorni. A conclusione di ciascuna di queste fasi il verificatore dovrà produrre una propria relazione finale entro i successivi 20 giorni. Resta inteso che in caso di parere negativo o di richiesta di modifiche/integrazioni, il soggetto verificatore dovrà nuovamente produrre una propria relazione entro i successivi 10 giorni fino all'ottenimento del parere positivo di verifica.

La durata del servizio, posto a base di gara è definito in 210 giorni naturali e consecutivi, di cui 30+20 per la verifica del progetto di fattibilità tecnico economica, 60+20 giorni per la verifica del progetto definitivo e 60+20 giorni per la verifica del progetto esecutivo.

Si ribadisce che in caso di parere negativo o di richiesta di modifiche/integrazioni, il soggetto verificatore dovrà nuovamente produrre una propria relazione entro i successivi 10 giorni fino all'ottenimento del parere positivo di verifica.

I tempi per lo svolgimento delle eventuali integrazioni e/o adeguamenti da parte dei progettisti degli elaborati richiesti dall'unità di verifica non saranno considerati.

I tempi per lo svolgimento della verifica alle eventuali integrazioni e/o adeguamenti agli elaborati presentati dai progettisti, nonché per le attività di supporto al RUP per la validazione, non dovranno superare i 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna degli elaborati oggetto di integrazione e/o adeguamenti e dalla richiesta del RUP.

L'amministrazione si riserva la facoltà di dare avvio alla prestazione del presente servizio subito dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del relativo contratto.

Dal computo dei tempi sono esclusi i tempi tecnici occorrenti per l'ottenimento delle approvazioni sugli elaborati presentati.

Sono fatte salve eventuali proroghe o sospensioni disposte per giustificati motivi dal Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 8 – Ritardi e penali

1. Il ritardo nella consegna dei documenti di verifica di ogni singola fase, comporta una penale pari all'1 per mille del corrispettivo professionale dovuto per la corrispondente fase di verifica, al netto dell'I.V.A. e contributo integrativo, per ogni giorno oltre il termine stabilito al precedente articolo 7; la penale non esclude la responsabilità dell'Associazione per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione.

2. Sarà applicata la penale di € 500,00 per ogni mancata visita del Verificatore, se richiesto, rispetto quelle previste (una volta la settimana).

3. E' facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente in ogni momento, in particolare quando il tecnico sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, ovvero superiori a 15 giorni, ovvero contravenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare; il tutto con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti. Resta inteso che in tale ipotesi il *Prestatore del servizio* è tenuto all'integrale rimborso di tutte le somme anticipate con aggiunta di interessi e altri oneri collegati, fatta salva l'azione per il risarcimento del danno.

9. E' facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente atto nel caso la penale superi la quota del 10% del corrispettivo netto.

Art. 9 - Determinazione del compenso

1. Per il calcolo della parcella professionale si fa riferimento all'elaborato allegato alla presente convenzione, con l'applicazione del ribasso **offerto del ...,...%.**

Sulla base della documentazione tecnica presente e approvata, basata su valori parametrici per il calcolo dell'importo complessivo dei lavori è stato fatto il calcolo delle parcelle basandosi esclusivamente sulla categoria E.08 "Sanità, Istruzione, Ricerca" - Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi.

Resta inteso che le attività di verifica dovranno riguardare sia l'ambito edilizio, che strutturale, che impiantistico.

La stazione appaltante si riserva di non affidare l'incarico o di affidarne solo una parte fin tanto che non sarà accertato l'effettiva erogazione del finanziamento da parte di tutti i soggetti deputati ad erogare e autorizzare il finanziamento.

La suddivisione dei valori base di gara delle singole prestazioni risulta essere la seguente:

- verifica PFTE Alba: € 55.758,53, oltre IVA e oneri di legge;
- verifica progetto definitivo Alba: € 120.810,12, oltre IVA e oneri di legge;
- verifica progetto esecutivo Alba: € 120.810,12, oltre IVA e oneri di legge;
- verifica PFTE Bra: € 46.390,94, oltre IVA e oneri di legge;
- verifica progetto definitivo Alba: € 100.513,72, oltre IVA e oneri di legge;
- verifica progetto esecutivo Alba: € 100.513,72, oltre IVA e oneri di legge.

2. Tutti i corrispettivi come sopra calcolati devono essere maggiorati dell'eventuale contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

3. I corrispettivi sono comprensivi dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'art. 2578 del Codice Civile.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'art.106 del D.lgs 50/2016 l'amministrazione si riserva il diritto di concedere la revisione del prezzo nel limite massimo stabilito dall'indice FOI calcolato sulla media delle ultime 12 mensilità, esclusivamente per l'attività di verifica del progetto esecutivo.

La revisione non può comunque essere concessa nel primo anno di esecuzione contrattuale.

La revisione potrà essere concessa a condizione che l'OE dimostri l'intervenuto effettivo aumento dei prezzi ed entro i limiti di cui all'ISTAT FOI individuato sulla base della media dei valori delle ultime 12 mensilità per tramite di documentazione comprovante.

Le variazioni di prezzo in aumento come sopra descritte sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al 10% per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario.

5. L'Amministrazione affidante e' estranea ai rapporti intercorrenti tra il *Prestatore del servizio* incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi.

Art. 10 – Modalità di corresponsione dei compensi

1. I compensi, così come stabiliti all'art. 9, saranno corrisposti con le modalità di seguito descritte:

- verifica progetto di fattibilità tecnica ed economica: 75% entro 30 giorni dall'approvazione del progetto da parte della direzione generale dell'ASL CN2 e 25% entro 30 giorni dall'approvazione dei progetti per l'ottenimento di pareri, nullaosta, autorizzazioni, licenze o altri provvedimenti amministrativi previsti dalle norme vigenti, di competenza di enti, amministrazioni, società o altri soggetti anche diversi dall'Amministrazione affidante;
- verifica del progetto definitivo: 75% entro 30 giorni dall'approvazione del progetto da parte della direzione generale dell'ASL CN2 e 25% entro 30 giorni dall'approvazione dei progetti per l'ottenimento di pareri, nullaosta, autorizzazioni, licenze o altri provvedimenti amministrativi previsti dalle norme vigenti, di competenza di enti, amministrazioni, società o altri soggetti anche diversi dall'Amministrazione affidante;
- verifica progetto esecutivo: 75% entro 30 giorni dall'approvazione del progetto da parte della direzione generale dell'ASL CN2 e 25% entro 30 giorni dall'approvazione dei progetti per l'ottenimento di pareri, nullaosta, autorizzazioni, licenze o altri provvedimenti amministrativi previsti dalle norme vigenti, di competenza di enti, amministrazioni, società o altri soggetti anche diversi dall'Amministrazione affidante.

3. Ogni pagamento in acconto e a saldo è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, mediante acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'art. 31 del D.L. 69/2013 e ss.mm.ii. e al DM 30 gennaio 2015 e ss.mm.ii., e/o di analogo certificato rilasciato dai competenti Enti previdenziali.

Art. 11 - Conferimenti verbali

1. Il *Prestatore del servizio* e' obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione. E' inoltre obbligato a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze od emergenze che si

verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendono necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.

2. Il *Prestatore del servizio* incaricato e' obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali, indette dall'Amministrazione affidante, anche in orari serali, per l'illustrazione dei progetti e dell'esecuzione dei lavori, a semplice richiesta dell'Amministrazione.

Art. 12 – Divieto di subappalto

Qualora il *Prestatore del servizio* intenda avvalersi dell'istituto del subappalto, per le attività ammesse, dovrà ottenere, previa richiesta alla Amministrazione, esplicita autorizzazione del RUP, restando comunque impregiudicata la responsabilità unica del *Prestatore del servizio* e l'Amministrazione rimanendo estranea ai rapporti che i professionisti abbiano stabilito a possano stabilire tra di loro.

Art. 13 – Definizione delle controversie

1. Tutte le controversie che possano sorgere relativamente al conferimento dell'incarico si intendono devolute agli organi di giurisdizione ordinaria, con esclusione del ricorso al giudizio arbitrale; a tal fine il foro competente è quello di Asti.

Art. 14 - Disposizioni transitorie

1. Il presente disciplinare e' immediatamente vincolante per il *Prestatore del servizio* incaricato nella sua interezza.

2. Qualora per il mancato finanziamento dell'intera opera o di una sua parte o per altro suo insindacabile motivo, l'Amministrazione ritenesse non conveniente dare ulteriore seguito all'aggiudicazione, al progetto di fattibilità tecnico ed economico, al progetto definitivo, al progetto esecutivo o di dar seguito solo ad uno stralcio funzionale, sarà in sua facoltà di dichiarare esaurito l'incarico, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte del *Prestatore del servizio*.

In siffatto caso e sempre che il progetto preliminare o definitivo sia stato giudicato attendibile, adeguatamente e regolarmente studiato ed approvato dall'Amministrazione, verrà liquidato al professionista l'importo tariffario previsto per il solo progetto preliminare o definitivo, a titolo di tacitazione piena e definitiva di ogni prestazione professionale e di ogni spesa ed onere accessorio in dipendenza della presente convenzione.

3. L'*Amministrazione* si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti secondo quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari e risoluzione del contratto

1. Il *Prestatore del servizio* assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. A tal fine si dà atto che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sono:

Banca – Via n. ... –

IBAN

e che le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:

sig. – C.F.

sig. – C.F.

2. Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica. In particolare, Il *Prestatore del servizio* si obbliga a riportare nella fattura elettronica i seguenti codici: **CIG - CUP**; l'omessa indicazione dei predetti codici comporta l'impossibilità per l'*Amministrazione* di procedere al pagamento della fattura.

3. Il *Prestatore del servizio* si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Cuneo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 16 – Protocollo di Legalità e Codice di Comportamento

1. Il *Prestatore del servizio* si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie desunte dall'ATTO DI INTEGRITA' tra l'ASL CN2 e i partecipanti alle procedure di affidamento contrattuale.

2. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia). In tal caso, sarà applicata a carico del *Prestatore del servizio*, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

3. Il *Prestatore del servizio* si impegna in particolare a dare comunicazione tempestiva all'*Amministrazione* e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti del *Prestatore del servizio* stesso, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

4. L'*Amministrazione* si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti del *Prestatore del servizio* o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

5. Il *Prestatore del servizio* si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto adottato con D.G.R. n. 38 del 28 gennaio 2014 e approvato con D.G.R. n. 1939 del 28 ottobre 2014, pena la risoluzione del contratto.

Art. 17 – Ulteriori obblighi inerenti l'esecuzione del contratto

1. Il *Prestatore del servizio* si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle ulteriori disposizioni indicate all'art. 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 18 – Disposizioni finali

1. Il presente atto è, a norma del combinato disposto degli artt. 5 e 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modificazioni, esente da registrazione fiscale, salvo il caso d'uso. Resta pertanto convenuto che, in caso d'uso da una qualsiasi delle parti, le spese di registrazione saranno a carico del professionista.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alle norme vigenti nonché al bando, al disciplinare d'incarico.

Il presente atto viene letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto dalle parti.

Il Prestatore del Servizio

Il Direttore Generale dell'ASL CN2

Allegati

- Calcolo parcelle professionali

Sulla base della documentazione tecnica presente e approvata, basata su valori parametrici per il calcolo dell'importo complessivo dei lavori è stato fatto il calcolo delle parcelle basandosi esclusivamente sulla categoria E.08 "Sanità, Istruzione, Ricerca" - Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi. Resta inteso che le attività di verifica dovranno riguardare sia l'ambito edilizio, che strutturale, che impiantistico.

Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri

Valore dell'opera (V) Categoria d'opera

20757200

Edilizia

Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V^{0.4} = 4.183403\%$

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Sanità, istruzione, ricerca

- E.08 - Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi
- E.09 - Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi-Istituti scolastici superiori oltre 25 classi- Case di cura
- E.10 - Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria

Grado di complessità (G): **0.95**

Prestazioni affidate

Studi di fattibilità

Stime e valutazioni

Progettazione preliminare

- QbI.20: Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-art.30, allegato XXI)
(V:20757200.00 x P:4.183% x G:0.95 x Q:0.060) = **49496.36**

Progettazione definitiva

- QbII.27: Supporto RUP: verifica della prog. def.(art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-art.30, allegato XXI)
(V:20757200.00 x P:4.183% x G:0.95 x Q:0.130) = **107242.12**

Progettazione esecutiva

- QbIII.09: Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006- art.30, allegato XXI)
(V:20757200.00 x P:4.183% x G:0.95 x Q:0.130) = **107242.12**

Esecuzione dei lavori

Verifiche e collaudi

Prestazioni: QbI.20 (49,496.36), QbII.27 (107,242.12), QbIII.09 (107,242.12),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$

263,980.60

Spese e oneri accessori non superiori a (12.65% del CP)

33,398.17

importi parziali: 263,980.60 + 33,398.17

Importo totale: 297,378.77

Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri

Valore dell'opera (V) Categoria d'opera

16404700

Edilizia

Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V^{0.4} = 4.300208\%$

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Sanità, istruzione, ricerca

- E.08 - Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi
- E.09 - Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi-Istituti scolastici superiori oltre 25 classi- Case di cura
- E.10 - Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria

Grado di complessità (G): **0.95**

Prestazioni affidate

Studi di fattibilità

Stime e valutazioni

Progettazione preliminare

- QbI.20: Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-art.30, allegato XXI)
(V:16404700.00 x P:4.300% x G:0.95 x Q:0.060) = **40209.86**

Progettazione definitiva

- QbII.27: Supporto RUP: verifica della prog. def.(art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-art.30, allegato XXI)
(V:16404700.00 x P:4.300% x G:0.95 x Q:0.130) = **87121.36**

Progettazione esecutiva

- QbIII.09: Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006- art.30, allegato XXI)
(V:16404700.00 x P:4.300% x G:0.95 x Q:0.130) = **87121.36**

Esecuzione dei lavori

Verifiche e collaudi

Prestazioni: QbI.20 (40,209.86), QbII.27 (87,121.36), QbIII.09 (87,121.36),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$

214,452.59

Spese e oneri accessori non superiori a (15.37% del CP)

32,965.79

importi parziali: 214,452.59 + 32,965.79

Importo totale: 247,418.38